

## SEMINARIO ASSALZOO

# ETICHETTATURA E SICUREZZA DEI MANGIMI IL DECRETO SANZIONATORIO DEL REG. CE N. 767/2009

**Il Codice dell'UE per una corretta  
etichettatura dei mangimi composti per  
animali da produzione alimentare**

*Lea Pallaroni*

# I Codici comunitari di buona pratica di etichettatura

## Co-regolamentazione

L'esperienza di **coinvolgere gli stakeholders** nell'elaborazione di Linee guida comunitarie (Reg. CE n. 183/2005 – Igiene dei mangimi e Manuali GMP) si è dimostrata particolarmente positiva.

Pertanto la COMM EU **incoraggia**, attraverso il Reg. CE n. 767/2009, l'attiva partecipazione degli stakeholders per l'elaborazione di **2 Codici** di buona pratica di etichettatura:



**Pet food**



**Mangimi per animali DPA**  
(animali da pelliccia)

# Implementazione del Regolamento CE n 767/2009

## Commissione europea – Comitato permanente:

- Linee guida per la classificazione dello status (Rac. 2011/25)
- Prodotti che non sono più additivi (Reg. 892/2010)
- Revisione delle tolleranze (All. IV, Reg. 767/2009) (Reg. 939/2010)
- Aggiornamento della lista negativa (Reg. 568/2010)
- Misure transitorie (Reg. 454/2010)
- Prima versione del Catalogo europeo delle materie prime (Reg. 242/2010)

## Compiti parzialmente delegati alle organizzazioni europee del settore dei mangimi:

- Revisione del Catalogo comunitario delle materie prime (Reg. 575/2011 e 68/2013)
- **2 Codici comunitari di buona pratica di etichettatura per mangimi (alimenti per animali da compagnia e mangimi composti per animali da produzione alimentare)**
- Procedura per la notifica delle materie prime del Registro
- Contenuto massimo per le impurità chimiche da processo e coadiuvanti tecnologici
- Regolarizzazione dei prodotti di cui all'art. 32.2 (mangimi dietetici / supplementi nutrizionali)

# I Codici comunitari di buona pratica di etichettatura

## Articolo 25

### Codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura

1. La Commissione incoraggia la messa a punto di due codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura («i codici»), uno per gli alimenti per animali da compagnia e l'altro per i mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti, che può comprendere una sezione riguardante i mangimi composti destinati agli animali da pelliccia.

2. I codici sono volti a migliorare l'adeguatezza dell'etichettatura. In particolare, essi contengono disposizioni relative alla presentazione delle indicazioni di etichettatura di cui all'articolo 14, all'etichettatura facoltativa di cui all'articolo 22 e all'utilizzo delle allegazioni di cui all'articolo 13.

3. Per l'istituzione di tali codici e eventuali loro modifiche si applica la procedura di cui all'articolo 26.

4. L'uso dei codici da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia, l'utilizzo di uno dei codici può essere indicato sull'etichettatura solo a condizione che tutte le pertinenti disposizioni di tale codice siano rispettate.

- ✓ Artt. 25 e 26
- ✓ Migliorare l'etichettatura
- ✓ Presentazione
- ✓ Etichettatura facoltativa
- ✓ Allegazioni
- ✓ **USO FACOLTATIVO**
- ✓ Evidenza in etichetta



# I Codici comunitari di buona pratica di etichettatura



## Obiettivi

- ✓ Etichettatura moderna
- ✓ Strumento di lavoro per gli operatori
- ✓ Aiuto interpretativo per acquirente / consumatore
- ✓ Interpretazioni condivise
- ✓ **consentire all'acquirente del mangime di effettuare scelte informate**
- ✓ **Fornire importanti indicazioni sui vari elementi dell'etichettatura obbligatoria**
- ✓ **Interpretazione del quadro per l'etichettatura facoltativa**
- ✓ **Allegazioni**

## Strumento dell'Industria per l'Industria e le autorità (Reg. CE n. 767/2009, art. 25)

I Codici, una volta approvati dalla Commissione Europea, costituiscono **un punto di riferimento per la corretta etichettatura** dei mangimi e per i controlli relativi su tutto il territorio comunitario

### Vantaggi

Standardizzazione  
Riferimento per tutti gli stakeholder  
(Industria, competitor, Autorità e consumatori)

### Svantaggi

Compromessi a livello EU



# FEDIAF – pet-food

## Publicato sulla Gazzetta Ufficiale EU C358/2011

8.12.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 358/49

### Avviso relativo al codice di buona pratica in fatto di etichettatura degli alimenti per animali domestici

(2011/C 358/07)

A norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, la direttiva 80/511/CEE della Commissione, le direttive del Consiglio 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE e la decisione 2004/217/CE della Commissione:

**Titolo:** CODICE DI BUONA PRATICA IN FATTO DI ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI DOMESTICI, versione dell'ottobre 2011.

**Autore:** Federazione europea dell'industria degli alimenti per animali domestici (F.E.D.I.A.F.) — <http://www.fediaf.org>

**Riferimento:** [http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/labelling/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/labelling/index_en.htm)

# COPA-COGECA / FEFAC – Mangimi DPA

## Publicato sulla Gazzetta Ufficiale EU C275/2016

28.7.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 275/3

### Comunicazione della Commissione relativa al Codice dell'UE per una corretta etichettatura dei mangimi composti per animali da produzione alimentare

(2016/C 275/04)

A norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (\*):

**Titolo:** CODICE DELL'UE PER UNA CORRETTA ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI PER ANIMALI DA PRODUZIONE ALIMENTARE

**Autori:** Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'Unione europea (COPA) e Comitato generale della cooperazione agricola dell'UE (COGECA) (<http://www.copa-cogeca.be/>) e Federazione europea dei fabbricanti di alimenti composti per animali (FEFAC) (<http://www.fefac.eu>)

**Riferimento:** [http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-marketing/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-marketing/index_en.htm)

# Un iter lunghissimo...

- Decisione e impegno FEFAC e Copa-Cogeca per predisporre il Codice comunitario
- Inizio predisposizione della bozza: prima metà 2009
- Pubblicazione del Regolamento CE n 767/2009: settembre 2009
- Presentazione prima versione del Codice a DG SANTE: giugno 2010
- Presentazione al Comitato Permanente: Luglio 2010
- Revisione del Codice in accordo con i commenti degli SM – modifica sostanziale della sezione «Allegazioni »
- Presentazione nuova versione: novembre 2010 - Discussione sospesa: sino al 2014 (!)
- Discussione ripresa nel 2014 richieste alcune modifiche
- Approvazione da parte della Commissione Europea: maggio 2016

# Codice dell'EU per una corretta etichettatura dei mangimi composti per animali da produzione alimentare



EU Code of good  
labelling practice  
for compound feed  
for food producing  
animals

**copa\*cogeca**  
european farmers    european agri-cooperatives



Version 1.0 May 2016

## Il Codice:

### ➤ Iniziativa congiunta:

- FEFAC: Industria europea mangimi composti e premiscele<sup>e</sup>
- Copa-Cogeca: agricoltori e cooperative agricole europei

### ➤ In consultazione con le parti interessate

- CPE, CEJA, IFOAM, FEAP, FEFANA, EMFEMA, and a.v.e.c
- *EU Feed Chain Task Force members (EU Catalogue of feed materials)*



## In Italia ...

- ASSALZOO ha effettuato la traduzione del Codice
- Contatti con confederazioni agricole nazionali rappresentate in COPA-COGECA
- Condivisione della traduzione e del documento
- Invio alle *Istituzioni*
- *Obiettivo: presa d'atto*  
*conferma della posizione*  
*informazione alle autorità locali*

# In Italia ...

**Nota Ministero della Salute DGSAF 17460-P-27/09/2012**



## **I Codici di buona pratica di etichettatura dei mangimi**

Al fine di migliorare l'adeguatezza dell'etichettatura e ai sensi dell'art.t. 25 e 26 del reg. (CE) 767/2009, sono stati istituiti i 2 codici comunitari di buona pratica di etichettatura dei mangimi (uno per animali da compagnia e uno per animali produttori di alimenti).

I codici, una volta adottati dalla Commissione Europea, possono essere adottati dagli operatori dei mangimi su base volontaria.

In particolare tali codici forniscono orientamenti relativamente alla presentazione delle indicazioni di etichettatura, all'etichettatura facoltativa e all'utilizzo delle allegazioni.

.....

## **Conclusioni**

**Si mette in risalto inoltre l'utilità della loro conoscenza da parte delle autorità coinvolte nei controlli ufficiali, in quanto strumenti adottati dalla Commissione Europea.**

## Il Codice

- Una linea guida per i produttori di mangimi su come etichettare i prodotti ai sensi del reg. CE n. 767/20009
- Fornire all'utilizzatore finale informazioni corrette e appropriate
- Fornire interpretazioni ragionevoli dove la legislazione lascia dubbi applicativi
- Comprende riferimenti a disposizioni di etichettatura imposte da altre legislazioni:
  - Legislazione **TSE** (frasi specifiche per mangimi che contengono ingredienti particolari)
  - Legislazione **etichettatura GM**
- Non contiene riferimenti relativi all'etichettatura di:
  - Mangimi medicati
  - Mangimi biologici

## Il Codice: i principi

- si applica solo ai **mangimi composti**
- **breve e facile da utilizzare**
- permette una sufficiente **flessibilità** per gli operatori per migliorare la **correttezza** dell'etichetta e permettere l'**innovazione**
- si applica a tutte le forme di passaggio di informazioni relative all'etichettatura **indipendentemente dal mezzo utilizzato** (non solo l'etichetta) relativamente al **prodotto** (no pubblicità)
- copre tutta la comunicazione delle informazioni di etichettatura **all'attenzione dell'allevatore**
- comprende **tutte le possibili opzioni** e pratiche nazionali che rispettano la legislazione
- non comprende i mangimi per gli animali da pelliccia
- è sviluppato in **inglese**. La traduzione è responsabilità delle associazioni nazionali/autorità.

# Il Codice: Struttura

## 4 sezioni

1. Introduzione
2. Glossario
3. Tipologia delle indicazioni di etichettatura
4. Elenco e specificità dei mezzi di comunicazione comunemente utilizzate per l'etichettatura

## 5 allegati

- Allegato I: Gestione delle allegazioni
- Allegato II: Tabella riassuntiva delle indicazioni da fornire con l'etichettatura
- Allegato III: Buone pratiche per la leggibilità di un'etichetta
- Allegato IV: Informazioni da rendere disponibili su richiesta dell'acquirente
- Allegato V: Dichiarazione della metionina nell'elenco dei Componenti analitici in caso di aggiunta di MHA

## 3 – Tipologia delle indicazioni di etichettatura

- Per **facilitare e migliorare l'etichettatura** dei MC-DPA
  - Chiarendo le richieste (art. 13, 15, 16, 17 e 22)
  - Linee guida pratiche per l'etichettatura volontaria
  
- **Migliore leggibilità** delle informazioni fornite
  - Riferimento alle alter legislazioni che impattano sull'etichettatura
  - Evidenziate le richieste per i mangimi dietetici
  
- Riferimento alla base legale per ciascuna dichiarazione

## 3 – Tipologia delle indicazioni di etichettatura

### 3.1. Informazioni sul prodotto fornite mediante etichettatura

#### 3.1.1. Informazioni relative alla tracciabilità

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Nome commerciale del prodotto:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ La persona responsabile dell'etichettatura può menzionare sull'etichetta il nome commerciale del mangime composto. Quest'ultimo può essere accompagnato da un numero unico di identificazione per assicurare la rintracciabilità ed il corretto utilizzo dei prodotti.</li> <li>⇒ Il nome commerciale del prodotto non dovrebbe indurre in errore l'utilizzatore in merito agli usi previsti ed alle caratteristiche del prodotto e dovrebbe sempre rispettare i principi generali così come le disposizioni sulle allegazioni.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Reg. CE n. 767/2009, Art. 11(1) Reg. CE n. 767/2009, Art. 13</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tipologia di mangimi composti</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Indicare la descrizione della tipologia di mangime composto: "mangime completo" o "mangime complementare", a seconda del caso</li> </ul> </li> </ul>	<p>Reg. CE n. 767/2009, Art. 15(a)</p>

## Alcuni aspetti e interpretazioni condivisi:

- **Materie prime:** è opportuno elencare per ragioni tecniche e controlli le materie prime incorporate nel mangime in ordine decrescente di importanza ponderale così come aggiunte. (MIPAAF - Ministero Salute - DGSA 17656/2011)
- **MP da Registro:** descrizione non conforme a Catalogo o nome più descrittivo (marketing)
- **Aromatizzanti:** «miscela di composti aromatizzanti» + Qtà miscela
- **Additivi quantità aggiunta:** La quantità da dichiarare è la quantità aggiunta all'atto dell'inclusione. Questo è importante in particolare per alcuni additivi per i quali la quantità può essere interessata dal processo o diminuisca naturalmente nel tempo, quali le vitamine o gli antiossidanti. (DGSA – 17460/2012)
- **Chiaramente leggibili:** allegato III

## Allegato III : Chiaramente leggibili

Layout	Carattere, Colore e Contrasto	Confezionamento stampa
<ul style="list-style-type: none"><li>• Diciture chiare, brevi e coerenti</li><li>• Utilizzare un carattere <b>neretto e/o maiuscolo per distinguere le intestazioni</b></li><li>• Ove lo spazio lo permetta, raggruppare le informazioni simili</li><li>• Ove appropriato, separare i diversi gruppi di informazioni con bordi e riquadri</li><li>• Il testo deve iniziare ed essere allineato col margine sinistro</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Altezza delle lettere di 1mm o più</li><li>• Spaziatura adeguata dei caratteri</li><li>• Interlinea del 120% della dimensione del carattere</li><li>• Caratteri di facile lettura</li><li>• Scegliere un carattere tipografico adeguato ad una dimensione piccola del carattere</li><li>• Colori chiaramente contrastanti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stampa di alta qualità</li></ul>

# Interpretazioni “ragionevoli”

Quando ritenuto necessario sono state proposte delle “interpretazioni ragionevoli”:

- Indicazione volontaria della percentuale esatta delle materie prime in etichetta: utilizzo del +/- 15%
- Dichiarazione della metionina in caso di utilizzo di MHA
- Richiesta informazioni su %MP:  
tolleranza +/-15% e proprietà intellettuale  $MP < 5\%$



## 3 – Tipologia delle indicazioni di etichettatura

### «Allegazione»

*«Qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda: la presenza o l'assenza di una sostanza in un mangime, una specifica caratteristica nutrizionale o processo e che ne relazioni ad una specifica funzione.»*

in parte desunta da Reg. 1924/2006

# Allegato I – Gestione delle allegazioni

## Allegazioni: i princìpi base

- Il Regolamento CE N. 767/2009 costituisce la base legale per l'utilizzo di allegazioni e specifica i requisiti minimi ed il controllo
- L'allegazione:
  - È **oggettiva**
  - È **verificabile** da parte delle Autorità competenti
  - È **comprensibile** dall'utilizzatore dei mangimi composti
  - È **supportata** scientificamente
  - Non è fuorviante
  - Non è vietata




# Allegazioni: Cosa si può evidenziare

- ✓ l'aspetto del mangimi
- ✓ stato fisico o processo subito
- ✓ presenza o assenza di una sostanza;
- ✓ una specifica caratteristica nutrizionale
- ✓ uno specifico processo tecnologico
- ✓ una specifica funzione correlate a quanto sopra;
- ✓ squilibri nutrizionali (purché non vi siano sintomi patologici)



## Allegazioni: terminologia



- Da non usare: **dose, dosaggio, cure, tratta, trattamento, rimedio, previene, allevia, guarisce, ecc**
- Potrebbero essere accettabili: “**sostiene/supporta**”, “**mantiene**”, “**contribuisce**”, “**ottimizza**”, “**consente**”, “**promuove**”, ecc.
- Inoltre, espressioni come “**stimola**”, “**aumenta**”, “**migliora**” o “**rafforza**”
- Utilizzare espressioni/parole in linea con quanto utilizzato nella pubblicazione scientifica

# Allegazioni: Come supportare

- La giustificazione di una allegazione si può basare su:
  - Evidenze legate alla formulazione / dati analitica
  - Utilizzo di uno specifico additivo autorizzato
  - Letteratura scientifica (peer reviewed articles)
  - Opinioni o pubblicazioni scientifiche di enti/autorità riconosciute a livello globale (EFSA; FDA; agenzia di sicurezza alimentare nazionali, etc.)
  - Prove di ricerca e sviluppo
    - Esterne
    - In-house
  - Uso consolidato (non può essere l'unico documento su cui si basa l'allegazione)



# Allegazioni nutrizionali

## – Presenza o assenza di una sostanza

- “Contiene/apporta/fonte di/ fornisce/concentrato in/ricco in [sostanza]” (es. vitamine)
- “Naturalmente ricco in [sostanza]” (es. beta-carotene)
- “Alto in/Ad alto contenuto di [sostanza]” (es. energia)

## Se comparativo: rispetto al mangime standard

- ridotto < 15%
- aumentato > 15%

## – Processo

- “Contiene [sostanza] digeribile/disponibile/chelata/rivestita/rumine-protetta/micronizzata (es. vitamine, materia prima per mangimi)”



# Allegazioni funzionali

- **Supporto di funzioni fisiologiche – ristabilire uno stato**
  - Contribuisce ad una buona funzione epatica
  - Protegge l'integrità della mammella
  - Supporta la crescita
- **Miglioramento delle prestazioni**
  - Stimola, favorisce, migliora la crescita
- **Miglioramento dell'efficienza del mangime composto**
  - Contribuisce a ridurre il rapporto di conversione del mangime
  - Contiene la fitasi, che aumenta la digeribilità dell'acido fitico, migliorando l'assorbimento di azoto



# Allegazioni sulla gestione dell'allevamento

## – Riduzione rischio ambientale

- Contribuisce ad una buona funzione epatica
- Protegge l'integrità della mammella
- Supporta la crescita

## – Riduzione del pericolo

- Contiene xxx che contribuisce al controllo dell'impatto delle micotossine

## – Miglioramento della qualità e/o valore del prodotto

- Limita l'ossidazione della carne

## – Miglioramento dell'efficienza del mangime composto

- Contribuisce a ridurre il rapporto di conversione del mangime
- Contiene la fitasi, che aumenta la digeribilità dell'acido fitico, migliorando l'assorbimento di azoto




## Un esempio pratico

Assumendo che la **sostanza XX** permette una migliore assimilazione di azoto con una conseguente riduzione di azoto nel letame, potrebbero essere effettuate le seguenti allegazioni:

- **“contiene XX”** - **allegazione nutrizionale**, la comprova è basata sulla formulazione;
- **“migliora l’assimilazione di azoto”** - **allegazione funzionale**, la comprova è basata sulla formulazione per dimostrare che la sostanza è stata aggiunta e sul dossier scientifico che dimostra che la sostanza migliora fisiologicamente l’uso di azoto da parte dell’animale;
- **“diminuisce l’impatto dell’azoto”** – **allegazione sulla gestione dell’allevamento** – la comprova è basata sulla formulazione per dimostrare che la sostanza è stata aggiunta; un dossier scientifico che dimostra che la sostanza migliora fisiologicamente l’utilizzo dell’azoto da parte dell’animale; un dossier scientifico dimostrante che in questo modo viene ridotta l’escrezione di azoto nel letame.



# I Codici di etichettatura: in breve



Grazie  
per l'attenzione



ASSALZOO

Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici

Orgogliosi di fare mangimi!

[www.assalzo.it](http://www.assalzo.it)

[lea.pallaroni@assalzo.it](mailto:lea.pallaroni@assalzo.it)